



*Il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti
di concerto con
Il Ministro
dell'Economia e delle Finanze*

- VISTA la Direttiva 2009/12/CE dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali;
- VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, che ha istituito l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
- VISTO l'art. 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'art. 36 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 e successive modificazioni, che ha istituito l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART);
- VISTO il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, che ha introdotto, al capo II, disposizioni per l'attuazione della Direttiva 2009/12/CE;
- VISTO l'art. 10 comma 13 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 con cui è stata disposta la costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi e infrastrutture di aeroporti gestiti, anche in parte, dallo Stato;
- VISTO l'art. 704, comma 4, del Codice della Navigazione e l'art. 7, comma 3, del decreto interministeriale 12 novembre 1997, n. 521, in base ai quali

l'affidamento in concessione delle gestioni aeroportuali totali è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione fra il gestore aeroportuale e l'E.N.A.C.;

CONSIDERATO che, in forza di Convenzione n. 73 del 25 novembre 2009 e Atto aggiuntivo del 7 gennaio 2014 la Società SO.GE.A.P. S.p.A. è affidataria della gestione totale dello scalo fino al 2034;

VISTO l'art. 1, comma 11, del D.L. 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e ss.mm.ii., che prevede che *"per consentire l'avvio degli investimenti previsti nei contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale di cui all'articolo 698 del codice della navigazione sono approvati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro centottanta giorni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi improrogabilmente entro trenta giorni, i contratti di programma sottoscritti dall'E.N.A.C. con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale. [...] Il termine di centottanta giorni, di cui al primo periodo, decorre dalla data di stipulazione dei suddetti Contratti"*;

VISTO che, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 17 settembre 2015 n. 201, l'aeroporto internazionale *"Giuseppe Verdi"* di Parma rientra tra gli aeroporti di interesse nazionale;

VISTO che la Società ha presentato all'E.N.A.C. con nota n. 139/17/FW del 03 ottobre 2017 e nota n. 23/2018/MO/mo del 12 febbraio 2018, la documentazione necessaria alla stipula del Contratto di programma ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 11, del D.L. 12 settembre 2014, n.133, aggiornata con successiva trasmissione delle note n. 123/18/FG/vc del 1° agosto 2018 e n. 025/2019/MO/mo dell'11 febbraio 2019;

PRESO ATTO che la Società ha presentato il Piano quadriennale degli interventi - comprensivo del Piano degli investimenti, delle Previsioni di Traffico e del Piano economico e finanziario - e il Piano della qualità e della tutela ambientale, sui quali l'E.N.A.C. ha espresso parere tecnico favorevole,



propedeutico alla Consultazione, con note n. 123090 del 4 dicembre 2017 e n. 30364 del 22 marzo 2018;

PRESO ATTO che, al fine di acquisire il contributo informativo e valutativo dei soggetti interessati, nel rispetto delle norme sul giusto procedimento e sulla trasparenza dell'azione amministrativa e in applicazione della Direttiva 12/2009/CE e dei modelli tariffari elaborati dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti, la Società, previo il suddetto parere tecnico favorevole delle strutture competenti dell'E.N.A.C., ha provveduto a sottoporre a Consultazione:

- il Piano quadriennale degli interventi inclusivo, per il periodo contrattuale di riferimento, delle Previsioni di Traffico e del Piano degli Investimenti e relativo crono-programma, con l'indicazione delle opere, ove presenti, che rivestono particolare importanza per lo sviluppo dello scalo e alle quali verrà applicata la maggiorazione del tasso di remunerazione (WACC);
- il Piano della Qualità e della Tutela Ambientale;

PRESO ATTO che la Società, acquisito il contributo informativo e valutativo dei soggetti interessati, ha presentato all'E.N.A.C. la versione definitiva del Piano quadriennale degli interventi, del Piano della qualità e della tutela ambientale per la sottoscrizione del Contratto di programma;

VISTO lo schema di contratto di programma ai sensi dell'art.1, comma 11, del D.L. 133/2014, convertito dalla L.164/2014, approvato con Delibera E.N.A.C. n. 20 del 2 ottobre 2018;

CONSIDERATO che, in data 22 maggio 2019, la SO.GE.A.P. S.p.A e l'E.N.A.C. hanno sottoscritto il Contratto di programma ai sensi dell'art. 1, comma 11, del D.L. 133/2014, convertito con L. 164/14;

VISTA la nota n. 62609 del 30 maggio 2019, con la quale l'E.N.A.C. ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze il Contratto di programma stipulato con la SO.GE. A.P. S.p.A ed i relativi allegati, nonché il Piano Economico Finanziario e la relazione



istruttoria sulla sostenibilità di quest'ultimo, per l'approvazione mediante decreto interministeriale;

VISTA la nota n. 90572 del 30 luglio 2019 con cui l'E.N.A.C. ha fornito chiarimenti in ordine alla citata relazione istruttoria a seguito delle osservazioni formulate dalla Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo con nota n. 4181 del 17 luglio 2019;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 4778 del 19 marzo 2020, con la quale sono state trasmesse le valutazioni dei Dipartimenti della Ragioneria Generale dello Stato e del Tesoro, con la richiesta, tra l'altro, dell'inserimento nel decreto di approvazione del contratto di una prescrizione volta a richiedere che *"il concessionario una volta finalizzata la procedura di consultazione della dinamica tariffaria, provvederà ad aggiornare la pianificazione economica e finanziaria, con una adeguata analisi di sostenibilità degli investimenti programmati rispetto al piano di sviluppo dello scalo"*;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 8253 del 25 maggio 2020 con la quale, a seguito dei chiarimenti forniti dall'E.N.A.C. con nota n. 43147 del 29 aprile 2020, sono state trasmesse le valutazioni definitive dei Dipartimenti della Ragioneria Generale dello Stato e del Tesoro;

VISTA la nota n. 4199 del 19 giugno 2020, con la quale la Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo ha recepito, nella riformulazione dello schema di decreto, la suindicata prescrizione richiesta dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota n. 4778 del 19 marzo 2020;

VISTA la sentenza n. 7/2016 della Corte Costituzionale con la quale si *"dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, del D.L. n. 133 del 2014, nella parte in cui, ai fini dell'approvazione, non prevede il parere della Regione sui contratti di programma tra l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) e i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale"*;



- VISTO il parere positivo all'approvazione del contratto di programma stipulato tra la SO.GE.A.P. S.p.A. e l'E.N.A.C. per il periodo 2018-2021, espresso dalla Regione Emilia Romagna con delibera di Giunta regionale n. 988 del 3 agosto 2020;
- VISTA la nota n. 33951 del 26 agosto 2020, con la quale il MIT ha trasmesso al CIPE lo schema di Contratto di Programma in argomento ed i relativi allegati, per l'acquisizione del previsto parere;
- VISTA la delibera n. 52 del 29 settembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 311 del 16 dicembre 2020, con la quale il CIPE ha espresso parere favorevole, con raccomandazioni, sullo schema di contratto di programma in argomento, ammessa alla registrazione, con osservazioni, dalla Corte dei Conti il 1° dicembre 2020 al n. 1487;
- RITENUTO pertanto di approvare il Contratto di programma tra la SO.GE.A.P. S.p.A. e l'E.N.A.C., allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

DECRETA

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 11, del D.L. 133/2014, convertito con L. 164/14, è approvato il contratto di programma, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, stipulato tra la SO.GE.A.P. S.p.A. e l'E.N.A.C. per il periodo 2018-2021, relativamente all'aeroporto internazionale "*Giuseppe Verdi*" di Parma.
2. La SO.GE.A.P. S.p.A., una volta finalizzata la procedura di consultazione della dinamica tariffaria, provvederà ad aggiornare la pianificazione economica e finanziaria, con una adeguata analisi di sostenibilità degli investimenti programmati rispetto al piano di sviluppo dello scalo.

Art. 2

1. L'E.N.A.C. è tenuto a riferire semestralmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito alle verifiche effettuate sul rispetto delle previsioni contenute nel contratto di programma, assicurando in ogni caso un monitoraggio costante dello stesso,



nel rispetto delle raccomandazioni di cui alla delibera CIPE n. 52/2020 del 29 settembre 2020.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, eventualmente solo tramite avviso.

Il Contratto di programma ed i relativi allegati sono consultabili nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it) e nel sito internet dell'E.N.A.C. (www.enac.gov.it).

Roma,

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti _____

Il Ministro dell'economia e delle finanze _____

